



11887/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 26/03/2014 - CC

R.G.N. 13861/2013

Pron. 11/8/14
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13861-2013 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA
DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrenti -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO F.LLI PARDINI SPA in persona
del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell'avvocato SASSANI
BRUNO N., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

2911
14



LUISO FRANCESCO P., IACOMINI GIOVANNI, giusta delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il provvedimento R.G. 6371/1994 del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

RITENUTO IN FATTO

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civile:

Dopo la dichiarazione di fallimento della F.lli Pardini spa emessa in data 19.9.1994 dal Tribunale di Lucca, il Ministero delle Finanze presentava istanza d'insinuazione tardiva al passivo nella procedura fallimentare per il recupero di un ingente credito per illecita percezione di aiuti comunitari da parte della società. L'istanza veniva respinta dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 908/2001 e così anche la necessaria impugnazione della Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1555/2003.

Nel successivo ricorso per cassazione questa Corte cassava la sentenza di secondo grado e rinviava il giudizio alla corte territoriale in diversa composizione, al fine di verificare l'an e il quantum del credito vantato dal ricorrente, nonché l'eventuale accoglimento dell'istanza tardiva di insinuazione al passivo.

Sub iudice tali questioni, la procedura fallimentare proseguiva con un'istanza di concordato fallimentare presentata in data 11.04.2012 da parte della Assunzioni e Investimenti s.r.l., sottoposta al voto dei creditori e successivamente approvata.



In data 16 ottobre 2013 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze riceveva comunicazione del curatore fallimentare dell'avvenuta proposta di concordato e il giudice delegato fissava un termine per la proposizione di eventuali opposizioni.

L'Agenzia delle Dogane riceveva solo comunicazione dell'avvenuta omologa del concordato fallimentare (21 gennaio 2013), in data 25 marzo 2013.

Il 28 marzo 2013 il Ministero delle finanze chiedeva documentazione relativa all'avvenuta omologazione.

Entrambi i soggetti, lamentando una violazione del diritto di difesa nell'ambito della procedura fallimentare, presentavano ricorso ex art. 111 Cost., articolato in due motivi, innanzi a codesta Corte, per impugnare il decreto di omologazione del concordato.

A sua volta si costituiva con controricorso la curatela del Fall.to F.lli Pardini s.p.a. per ottenere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso principale.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile.

Anche se l'Agenzia delle Dogane non era stata resa edotta esplicitamente dell'avvenuto deposito del provvedimento di omologa, con la conseguente impossibilità di proporre, nei fatti, reclamo ex art. 131 l.f., la via alternativa del ricorso straordinario non può essere percorsa, per due ordini di ragioni. In primo luogo, stante la carenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire del ricorrente. L'art. 125 l.f. prevede, infatti che, dopo aver accolto il parere positivo del comitato dei creditori e del curatore, il giudice disponga che il curatore assicuri un regime di pubblicità circa l'approvazione della proposta di concordato fallimentare mediante comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Destinatari della comunicazione sono, ovviamente, i soli creditori ammessi allo stato passivo e quelli ammessi con riserva secondo quanto previsto all'art. 96 l.f. Poiché il credito di cui alla domanda tardiva dell'amministrazione finanziaria non era stata ammesso allo stato passivo nemmeno con riserva, in pendenza del giudizio di rinvio, la parte doveva ritenersi esclusa dal diritto di voto sulla proposta di concordato



fallimentare. Pertanto non era onere del curatore prendere posizione sulle c.d. osservazioni critiche del Ministero. Il ricorrente, che allo stato dei fatti rivestiva e ancor'oggi riveste la mera qualità di soggetto interessato alla procedura e non di creditore accertato, avrebbe dovuto agire, eventualmente, con un'azione di opposizione all'omologazione del concordato cui è legittimato qualunque interessato (art. 129 primo e secondo comma, l.f.) e non percorrere la via del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

In secondo luogo, si noti che le censure che giustificano il ricorso straordinario devono attenersi solo a vizi propri dell'atto impugnato, e non alle questioni che concernono l'opportunità e/o la convenienza dello stesso. Queste ultime, infatti, avendo natura di questioni squisitamente di merito, sono oggetto di valutazione nel giudizio di reclamo restandone preclusa la valutazione in altra sede. Pertanto, nel caso di specie, il ricorso straordinario sarebbe stato legittimo solo se il ricorrente avesse dedotto vizi attinenti alla regolarità della procedura e/o all'esito della votazione, passaggi che conducono all'emanazione del provvedimento decisivo e definitivo dell'omologa. Diversamente, i motivi del ricorso principale si incentrano sulla censura di profili che investono un aspetto solo accessorio, di natura esecutiva - come la contestazione del valore dell'accantonamento previsto a favore dell'amministrazione nell'approvata istanza di concordato fallimentare- e non il merito del provvedimento di omologa.

MOTIVI DI RICORSO

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 124, comma terzo, l.f. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3. nella parte in cui il Tribunale non ha verificato che la soddisfazione del credito vantato fosse prevista in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, trattandosi di credito munito di privilegio. Il motivo è inammissibile. Infatti, non concernendo vizi propri del provvedimento di omologa, tale censura avrebbe dovuto essere dedotta in sede di azione di opposizione che il ricorrente, in qualità di soggetto interessato alla procedura, avrebbe potuto esperire.



Anche il secondo motivo di doglianza è da ritenere inammissibile per le medesime ragioni esposte circa l'inammissibilità del primo motivo. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 124 comma terzo R.D. 267/42, nonché la violazione del principio di effettività del diritto comunitario in base al quale in presenza di un credito erariale di fonte comunitaria, ancorchè contestato, dovrebbe procedersi dapprima alla sua integrale soddisfazione, salvo successiva ripetizione dell'indebitamente versato. Tali questioni attengono nuovamente a profili di convenienza ed opportunità del provvedimento emesso e non a vizi propri dello stesso, ragion per cui avrebbero dovuto essere dedotte in sede di opposizione e non mediante ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

- che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
- che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;
- che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione;
- che il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.



P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 9,100,00, di cui € 9.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.
- Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -T.U. SPESE DI GIUSTIZIA*), art.13 (*Importi*), comma 1 quater, introdotto dall'art.1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.228 (*Legge di stabilità 2013*).

Roma, 26 Marzo 2014

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 28 MAG. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO